

L'IMPOSTA DI BOLLO

**NUOVE REGOLE PER L'IMPOSTA DI BOLLO
SUI DOCUMENTI INFORMATICI**

**ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

L'IMPOSTA DI BOLLO NELL'AMBITO DEL MePA

LA MARCA DA BOLLO DIGITALE

SCHEDA N. 3

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- ❖ **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Artt. 8 e ss.**
- ❖ **D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Artt. 21 e ss.**
- ❖ **D.M. 17 giugno 2014: Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005 (In vigore dal 27 giugno 2014).**
- ❖ **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei contratti pubblici (In vigore dal 19 aprile 2016).**
- ❖ **D.M. 28 dicembre 2018: Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche (In vigore dal 1° gennaio 2019).**

NUOVE REGOLE PER L'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

D.M. 23 gennaio 2004 – Art. 7
In vigore dal 18 febbraio 2004

Dopo dieci anni di attesa, con il **D.M. 23 gennaio 2004** viene data attuazione all'art. 7-bis, comma 9, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, che prevedeva la possibilità di **conservare le scritture contabili e i documenti fiscali sotto forma di registrazioni su supporto di immagini**, purché le registrazioni corrispondessero ai documenti stessi e potessero in ogni momento essere resi leggibili con mezzi messi a disposizione del soggetto utilizzatore dei suddetti supporti.

Previsione rimasta inattuata fino al 18 febbraio 2004 (data di entrata in vigore del D.M. 23 gennaio 2004), poiché non era stato indicato come procedere a tale conservazione.

Il decreto quindi conferma la possibilità di **conservare su supporto magnetico**, o su qualsiasi altro supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri documenti fiscali, come previsto dal terzo comma dell'art. 2220 c.c., ma fundamentalmente indica i criteri per attuare questa conservazione.

Come avveniva in questo caso il pagamento dell'imposta di bollo?

Il decreto, in proposito, stabilisce, all'art. 7, che l'imposta di bollo dovrà in questo caso versata in base a quanto stabilito dal decreto 237 del 9 luglio 1997 (*Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari*).

1. L'interessato dovrà presentare all'Ufficio delle entrate competente una **prima comunicazione** contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

2. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'interessato dovrà essere presentata – sempre all'Ufficio delle entrate competente – una **seconda comunicazione** contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta, effettuato con i modi di cui al comma 1, ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione.

L'importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, verrà assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti su supporto di memorizzazione ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la non modificabilità dei dati memorizzati, è dovuta **ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse**.

D.M. 17 giugno 2014 – Art. 6, comma 2
In vigore dal 28 giugno 2014

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **D.M. 17 giugno 2014**, ha modificato la previgente disciplina di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici, dettata dal **D.M. 23 gennaio 2004**, introducendo **notevoli semplificazioni** a vantaggio dei contribuenti.

“2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.”

**D.M. 23 gennaio 2004
Art. 7**



DUE PAGAMENTI

Obbligo di due comunicazioni - una consuntiva dell'imposta dovuta per l'anno appena concluso e una preventiva per l'imposta che si presume di dover pagare per l'anno a venire da presentare entro il **31 gennaio** - con due relativi pagamenti.


**D.M. 17 giugno 2014
Art. 6, comma 2**



UN UNICO PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta relativa a fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno deve avvenire in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

*Pertanto, per i contribuenti che presentano esercizio fiscale coincidente con l'anno solare, ad esempio: **gennaio 2018 - 31 dicembre 2018**, la scadenza per l'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici è fissata **entro il 30 aprile 2019**.
Per i contribuenti, invece, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare - ad esempio: **luglio 2018 - 30 giugno 2019** - la scadenza per l'assolvimento dell'imposta è fissata **entro il 28 ottobre 2019**.*



MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Per il pagamento va utilizzato il **Modello F24** indicando il codice **2501** (denominato “*Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*”).

L'imposta **sui libri e sui registri** di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, **tenuti in modalità informatica**, è dovuta nella misura di **euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse** (art. 6, comma 3, D.M. 17 giugno 2014).

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA **NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

D.M. 3 aprile 2013, n. 55: Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In vigore dal 6 giugno 2013.

Obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione:

- ❖ **dal 6 giugno 2014:** per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza (INPS e INAIL);
- ❖ **dal 31 marzo 2015:** per tutte le altre amministrazioni centrali e per le amministrazioni locali

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA **TRA PRIVATI**

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, **potranno essere solo fatture elettroniche**. L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dall'art. 1, comma 916, della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), vale

- sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (**operazioni B2B**, cioè Business to Business),
- sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (**operazioni B2C**, cioè Business to Consumer).

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

- 1) va **necessariamente redatta utilizzando un pc**, un tablet o uno smartphone
- 2) deve essere **trasmessa elettronicamente** al cliente tramite il c.d. **Sistema di Interscambio (SdI)**, al quale vengono affidati i seguenti compiti:
 - a) quello di verificare se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali;
 - b) quello di controllare che la partita IVA del fornitore e la partita IVA ovvero il Codice Fiscale del cliente siano esistenti.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

D.M. 28 dicembre 2018 – Art. 1
In vigore dal 1° gennaio 2019

Con l'art. 1 del **D.M. 28 dicembre 2018** viene sostituito il comma 2 dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per quanto riguarda le modalità di **assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche**.

*«2. Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione **entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio**.*

*Il pagamento dell'imposta relativa alle **fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre solare è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su **conto corrente bancario o postale**, oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».*

Nulla cambia per l'assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, che continua ad essere pagata tramite modello F24 telematico entro 120 giorni dalla chiusura dall'esercizio.

Ciò che cambia è il **pagamento del bollo sulle fatture elettroniche** emesse in ciascun trimestre che, a decorrere **dal 1° gennaio 2019**, dovrà essere effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo** ed indicando in fattura l'apposita dicitura per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale.

CAMBIATA LA SCADENZA E LA MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

- 1) **Termine di pagamento**: il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse **in ciascun trimestre solare** è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**.

Un esempio: fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019 (*gennaio – febbraio – marzo 2019*), l'imposta dei bollo va pagata **entro il 23 aprile 2019** (essendo il 20, 21 e 22, giorni festivi).

- 2) **Modalità di pagamento**: con due modalità a scelta del contribuente:
 - Con **addebito su conto corrente bancario o postale**;
 - Con **Modello F24** precompilato dall'Agenzia delle entrate (per gli enti pubblici: **Modello F24-EP**).

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, all'interno del portale "[Fatture e Corrispettivi](#)", **un servizio per verificare l'ammontare complessivo** dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

Scadenze del versamento dell'imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche

A regime, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nell'anno 2019 dovrà essere versata entro le seguenti scadenze:

- 1° trimestre:** **23 aprile 2019** (essendo il 20, 21 e 22 giorni festivi);
- 2° trimestre:** **22 luglio 2019** (essendo il 20 e 21 giorni festivi);
- 3° trimestre:** **21 ottobre 2019** (essendo il 20 giorno festivo);
- 4° trimestre:** **20 gennaio 2020.**

Codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 42/E del 10 aprile 2019**, ha istituito i **codici tributo – diversi per ogni trimestre** - per consentire il **pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24**.

- “**2521**” denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – **primo trimestre** – art.6 decreto 17 giugno 2014*”;
- “**2522**” denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – **secondo trimestre** – art.6 decreto 17 giugno 2014*”;
- “**2523**” denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – **terzo trimestre** – art.6 decreto 17 giugno 2014*”;
- “**2524**” denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – **quarto trimestre** – art.6 decreto 17 giugno 2014*”;

- “**2525**” denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art.6 decreto 17 giugno 2014 – **SANZIONI***”;
- “**2526**” denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art.6 decreto 17 giugno 2014 – **INTERESSI***”.

Disponibile il servizio per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo

A decorrere dal 12 aprile 2019, nel portale “**Fatture e Corrispettivi**” è disponibile il servizio che consente all'operatore IVA di **verificare il calcolo** ed **effettuare il pagamento dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il servizio consente:

- a) di visualizzare il **numero di documenti** per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'**importo complessivo** del tributo dichiarato; e
- b) di modificare, se necessario, il **numero delle fatture** per le quali deve essere assolta l'imposta di bollo e **calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto**.

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con **addebito sul proprio conto corrente bancario o postale**. In alternativa, può essere generato il **modello F24 già precompilato**, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019, che ha istituito gli specifici codici tributo.

Dicitura da apporre sulla fattura elettronica

Sulle fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo, dovrebbe essere indicata **la seguente annotazione di assolvimento dell'imposta:**

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/29172 e dell’art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014”.

Tuttavia, considerato che la fattura elettronica è compilata tramite programma SdI (Sistema di Interscambio) o da altro software (es. FatturaPA), sarà sufficiente che il contribuente si limiti a **valorizzare l'apposito campo nel tracciato del file XML.**

Come e quando si applica l'imposta di bollo sulle fatture

1) La marca da bollo è un tributo alternativo all'IVA e va applicata **esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'IVA.**

Il meccanismo generale è il seguente:

- **sulle fatture con importi superiori ad euro 77,47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico;**
- **sulle fatture con importi inferiori a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata;**
- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, **la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a euro 77,47** (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001).

In ogni caso, l'importo della marca da bollo, qualora sia dovuta, è di euro 2.00.

2) Non tutte le operazioni senza IVA scontano l'imposta di bollo.

Principio di alternatività imposta di bollo e IVA

- Con il principio di alternatività **sono sempre esenti dalla marca da bollo**:
 - Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano **operazioni soggette ad IVA**;
 - Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad **esportazioni di merci** (Art. 8 lett. a) e b), DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58, DL 331/1993);
 - Fatture soggette al **reverse charge** (Art. 17, comma 6, lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e **cessione dei rottami** (Art. 74, comma 7 e 8, DPR 633/1972).

- **Sono soggette alla marca da bollo**, invece le **fatture di importo superiore ad euro 77.47** riguardanti:
 - Operazioni **fuori campo IVA** per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
 - Operazioni **escluse dalla base imponibile dell' IVA** (Art. 15 DPR 633/1972);
 - Operazioni **esenti da IVA** (Art. 10 DPR 633/1972);
 - Operazioni **non imponibili** perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c), DPR 633/1972);
 - Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del **nuovo regime dei minimi e del regime forfettario**.

- **Le operazioni senza IVA esenti dall'imposta di bollo, sono invece le seguenti:**
- operazioni non imponibili relative a **esportazioni di merci** (articolo 8, lettera a) e b), del D.P.R. 633/1972);
 - operazioni non imponibili relative a **cessioni intracomunitarie di beni** (articoli 41, 42 e 58, del D.L. 331/1993);
 - operazioni non imponibili soggette a **reverse charge** (c.d. "inversione contabile": l'obbligo di versare l'IVA viene trasferito sul cliente anziché sul cedente), in quanto rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA, ancorché assolta dal cessionario (art. 17, comma 6, lettere a), a-bis) e a-ter), del DPR 633/1972; Agenzia delle entrate - Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006);
 - operazioni non imponibili relative a **cessioni dei rottami** (articolo 74, comma 7 e 8, del D.P.R. 633/1972);
 - servizi internazionali e connessi agli **scambi internazionali** (articolo 9 del D.P.R. 633/1972);
 - fatture (comprese le note di variazione) che riguardano operazioni soggette ad IVA;
 - **provvigioni degli intermediari di assicurazioni** (esenti IVA articolo 10, comma 1, numeri 2) e 9), del D.P.R. 633/72), esenti da imposta di bollo in base all'articolo 16, della legge 1216/1961.

Oltre a queste tipologie di operazioni, il D.P.R. 642/1972 prevede anche **altre ipotesi di esenzione**, quali ad esempio:

- gli atti posti tra Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane;
- le cessioni all'interno di soggetti aderenti al gruppo IVA.

Chi deve applicare l'imposta di bollo

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall'art 1199 del Codice civile, sebbene per il **pagamento dell'imposta** e per eventuali **sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti**, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.

Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve **è esente da responsabilità solo se** la presenta entro 15 giorni all'Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l'imposta.

La marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente.

Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura ***“Imposta di bollo assolta sull'originale”***.

Quando il **costo della marca da bollo**:

- **è a carico del cliente**, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15, D.P.R. n. 633/1972);
- **grava sul fornitore**, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE

Le regole per il pagamento del “**bollo virtuale**” **delle fatture elettroniche** sono piuttosto chiare, anche se occorre fare attenzione a non confondere tali regole con quelle del “**bollo virtuale**” **delle fatture cartacee**, per le quali è richiesto un **complesso sistema di autorizzazione**.

Richiesta dell'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale

I **contribuenti che non hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica** (es. *contribuenti nel regime forfettario 2019*) possono scegliere di **assolvere l'imposta con il pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee**, ma per farlo devono presentare una **dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi**, differenziati per voce di tariffa, utilizzando l'**apposito modello** approvato dall'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 29 dicembre 2017 (obbligatorio dal 1° gennaio 2018).

La dichiarazione (“**DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VISRTUALE**” – **Art. 15, D.P.R. n. 642/1972**) va presentata **per via telematica** all'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione annuale

Entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, il contribuente deve inviare all'Agenzia delle entrate la **dichiarazione annuale dell'imposta di bollo virtuale**, fornendo il numero effettivo di documenti che ha emesso nel corso dell'anno e il calcolo dell'imposta dovuta stabilendo la differenza da versare o da chiedere o da chiedere a rimborso.

La dichiarazione deve essere **trasmessa esclusivamente in via telematica** all'Agenzia delle Entrate, direttamente on line o tramite intermediario.

Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di **rinunzia all'autorizzazione**, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.

IMPOSTA DI BOLLO NELL'AMBITO DEL MePA

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)

Il **MePA** è il **mercato digitale** in cui le Amministrazioni Pubbliche devono **acquistare i beni e servizi offerti da fornitori abilitati** a presentare i propri cataloghi sul un sito dedicato.

I fornitori devono essere accettati dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (**CONSIP**), che definisce le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi.

I fornitori abilitati, anche a seguito di specifiche richieste da parte della P.A., **formulano delle offerte pubbliche di beni e servizi.**

A seguito della presentazione di tali offerte, la P.A. individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla **conclusione del contratto**, tramite apposito "documento di stipula".

Tale documento, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione, è **sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale.**

CANALI DI ACQUISTO

Sul MePa le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare **due canali per acquistare beni o servizi** di valore inferiore alla soglia comunitaria, ossia:

- 1. Ordini Diretti d'Acquisto (ODA);**
- 2. Richieste di Offerta (RDO).**

Gli **Ordini diretti (ODA)** si attivano in base ad una procedura diretta tramite la quale la Pubblica Amministrazione si affida al catalogo del fornitore precaricato sul portale MePa e, **sottoscrivendo un modulo d'ordine**, acquista il bene o il servizio tramite l'accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo.

Le **Richieste d'Offerta (RDO)**, consistono, invece, in una procedura indiretta che permette all'Amministrazione di specificare in anticipo i beni e i servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Le offerte pervenute sono gestite automaticamente dal sistema, il quale stila una graduatoria delle stesse sulla base di criteri scelti dalla Pubblica Amministrazione.

La **RDO si perfeziona con la sottoscrizione digitale del contratto di fornitura caricato a sistema.**

LE FIGURE COINVOLTE

Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l'ordine diretto sono:

- il “**Punto ordinante**” (**PO**) e
- il “**Punto istruttore**”.

Il **Punto ordinante** è il soggetto dotato di “potere di firma”, ossia **autorizzato a impegnare la spesa**, e quindi **firmare contratti**, per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Punto ordinante deve essere **in possesso della firma digitale** e può effettuare tutte le attività transazionali attraverso gli strumenti di acquisto disponibili sul sistema di e-procurement per i quali risulta abilitato.

Il **Punto istruttore** è il soggetto che può predisporre, per il Punto ordinante a cui si è associato, una **bozza di ordine diretto**, successivamente inviarla per approvazione al Punto ordinante che provvederà, dopo aver effettuato le opportune verifiche:

- a sottoscriverlo – eventualmente anche dopo averlo modificato - con la firma digitale e inoltrarlo tramite il sistema al fornitore;
- a inviarlo nuovamente per delle modifiche al Punto istruttore.

Gli ordini diretti e le richieste di offerta nell'ambito del MePA sono soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo?

Il **documento di stipula** con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), **deve essere assoggettato all'imposta di bollo**, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R n. 642 del 1972.

MOTIVO: Il documento di accettazione firmato dal PO **contiene tutti i dati essenziali del contratto** (*amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, informazioni per la consegna, fatturazione, ecc.*).

Le offerte economiche presentate dagli operatori, **che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione** non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione (Agenzia delle Entrate – **Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013**).

L'imposta assolta in relazione a tale documento **va addebitata al fornitore**.

“Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.” (art. 8, D.P.R. n. 642/1972).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Come **norma generale**, l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

- 1) **in modo virtuale**, mediante versamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale (*art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972*), ovvero
- 2) **mediante versamento dell'imposta all'intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate che rilascia, con modalità telematiche, **apposito contrassegno** (*art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*).

Nel caso specifico, per le **modalità di pagamento** dell'imposta di bollo sui **documenti di accettazione** e di **ordine diretto** per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornito all'interno del MePA, **rimangono ancora incertezze**.

L'Agenzia delle entrate ribadisce **l'inapplicabilità dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014** limitata ai soli “**documenti informatici fiscalmente rilevanti**” (quali: libri, registri, fatture) e afferma che la Pubblica Amministrazione potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta:

- in **modalità virtuale**, o
- **mediante contrassegno**, indicando nel documento inviato il **codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico** rilasciato dall'intermediario (*Agenzia delle entrate - Risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016*).
In tal caso, sarà cura dell'utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (*art. 37 del D.P.R. n. 642/1972*).

Nessun accenno alla possibilità d'impiego della **marca da bollo digitale (servizio @e.bollo)**, con PagoPA, regolamentata dall'Agenzia nel 2014.

LA MARCA DA BOLLO DIGITALE

Servizio @e.bollo *Il bollo formato bit*

La marca da bollo per i documenti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni entra nell'era digitale.

Con il servizio @e.bollo sui documenti e atti telematici della P.A. si pagherà l'imposta di bollo in maniera virtuale.

FINALITA'

La **marca da bollo digitale** è una realtà:

- ❖ che punta a **semplificare** e a **velocizzare le procedure** a vantaggio dei cittadini e delle imprese che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione;
- ❖ che **elimina uno dei principali vincoli alla completa dematerializzazione di documenti e procedure**, portando definitivamente sul pc dei cittadini anche i servizi che prevedono il pagamento del bollo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) La **Legge n. 147 del 27 dicembre 2013** (Legge di stabilità 2014), all'articolo 1 comma 596 stabilisce che *“al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo** dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.”*
- 2) In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2014** con il quale sono state dettate disciplinate le **modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo** dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Servizio @e.bollo
- 3) Successivamente, con **Provvedimento del 30 dicembre 2015, Prot. 166199**, si è proceduto alla sottoscrizione digitale della **Convenzione per adesione con i prestatori di servizi di pagamento per il Servizio @e.bollo**.

AVVIO DEL SERVIZIO

Con un comunicato stampa congiunto (**Agenzia delle Entrate – Agenzia per l’Italia digitale e Infocamere**) del **14 aprile 2017**, viene comunicato che è operativo il **Servizio @e.bollo**, che consente **tramite il Sistema pagoPA** di versare l’imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni e relativi atti.

La **prima marca da bollo digitale** è stata acquistata il **13 aprile 2017** a Rovigo e applicata all’istanza inviata da un’impresa del settore agroalimentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Treviso, gestito attraverso la piattaforma del sistema camerale italiano **www.impresainungiorno.gov.it**

Il primo **Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)** abilitato è l’**Istituto di Pagamento del sistema camerale** (**www.iconto.infocamere.it**).

Soggetti coinvolti nel servizio @e.bollo

- i **cittadini**, le **imprese** e i **professionisti** che devono assolvere l'imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti;
- le **Pubbliche Amministrazioni** o qualsiasi Ente o Autorità competente che ricevono un'istanza per via telematica ed emettono i relativi atti o provvedimenti;
- gli **intermediari della riscossione (Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP)** convenzionati con l'Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio @e.bollo.

Come si acquista la marca da bollo digitale

Il contribuente che deve assolvere l'imposta di bollo sulle istanze da inviare telematicamente alla P.A. o sugli atti potrà **acquistare la marca da bollo digitale** utilizzando il **servizio "@e.bollo"**, tramite i **portali telematici delle Amministrazioni Pubbliche** che:

- offrono **servizi interattivi** di dialogo con gli utenti per il ricevimento delle istanze loro dirette,
- che **hanno aderito al Sistema PagoPA** dell'Agencia per l'Italia digitale.

Il pagamento dell'imposta è effettuato scegliendo un Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) aderente a PagoPA e convenzionato al Servizio @e.bollo.



Attualmente c'è solo un PSP attivo: [ICONTO](#).

Modalità di pagamento della marca da bollo digitale

Il pagamento potrà essere effettuato gratuitamente - tramite i servizi del sistema PagoPA - attraverso una o più delle seguenti modalità:

- **con addebito diretto in conto corrente;**
- **con una carta di debito;**
- **con carte prepagate.**

**In nessun caso è ammesso il rimborso della
Marca da bollo digitale.**



IL SISTEMA PagoPA

PagoPA è un **sistema di pagamenti elettronici** realizzato **per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.**

PagoPA **non è un sito dove pagare**, ma una nuova modalità per eseguire presso i **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** aderenti i **pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.**

PagoPA ti permette di pagare **tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli** e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le **Pubbliche Amministrazioni centrali e locali**, ma anche verso **altri soggetti**, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente **sul sito o sull'App dell'Ente** (il tuo comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:

- Presso le **agenzie della tua banca**;
- Utilizzando l'**home banking** del tuo PSP (cerca i loghi **CBILL** o **pagoPA**);
- Presso gli **sportelli ATM** della tua banca (se abilitati);
- Presso i punti vendita di **SISAL, Lottomatica e Banca 5**;
- Presso gli **Uffici Postali**.

PSP e Amministrazioni aderenti

Gli elenchi aggiornati

- **di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** presso i quali è possibile pagare con pagoPA e
 - **degli Enti della Pubblica Amministrazione** che hanno aderito al sistema pagoPA
- sono è disponibile nel sito dell'Agenzia per l'Italia digitale.**